



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN VERO MILIS

Via Umberto I n. 12 - 09070 - SAN VERO MILIS

Tel. 0783 53670– C.F. 90027760959 codice univoco UFG2N4

Codice iPA istsc_oric81200v e-mail oric81200v@istruzione.it pec oric81200v@pec.istruzione.it

sito web: www.icsanveromilis.edu.it

Prot. N.

Circ. 18/2025 2026

San Vero Milis, 15.09.2025

Al personale docente e ATA

Loro indirizzi e-mail

Al DSGA

Sito-RE-Atti

Oggetto: Fruizione permessi retribuiti e ferie – precisazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009;

Vista la Circolare interna N. 11 del 08.09.2025 “Fruizione permessi docenti e ATA 2025-2026”;

Vista l'ordinanza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro del 13 maggio 2024, n. 12991

Comunica

Che la richiesta di fruizione, durante il periodo delle lezioni, dei tre giorni di permesso per motivi personali nonché, per i medesimi motivi, fino a non più di sei giorni di ferie *ex* articolo 15, comma 2 del CCNL del comparto scuola 2006/2009, va *“formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell'anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione con indicazione di motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze”* (Ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024 – Cassazione Sezione Lavoro).

Come ribadito dalla Suprema Corte, la richiesta dei permessi suddetti va motivata adeguatamente e specificamente. Pertanto in assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l'indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso non può essere concesso.

È importante sottolineare che il lavoratore è tenuto a fornire la motivazione perché solo così il dirigente è posto in grado di esercitare le sue funzioni che, nella fattispecie, consistono nel bilanciare l'interesse del richiedente con la contrapposta esigenza di regolarità del servizio nonché nel decidere se concedere o no il permesso.

Non si tratta, in altri termini, di conculcare un diritto del dipendente ma di contemperarlo non già con astratte esigenze organizzative ma con l'effettività del diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito.

Sulla base delle precisazioni della Suprema Corte, come sopra riportate, si raccomanda alle SS.LL. di attenersi a quanto disposto con circolare interna n. 17 del 19.09.2024 al fine di evitare il rigetto della richiesta per omessa e/o inadeguata motivazione, da rendere tramite autocertificazione.

Si ringrazia della consueta e fattiva collaborazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del firmatario
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)